



Ancona, 01.08.2024

## COMUNICATO UFFICIALE N. 32

### PROMEMORIA CHIUSURA UFFICI PER FERIE COLLETTIVE

Si ricorda che gli uffici del Comitato regionale resteranno chiusi per ferie del personale dal 12 Agosto al 25 Agosto compresi. Si invitano pertanto le società a richiedere l'approvazione delle manifestazioni in calendario fino al 2 Settembre.

### APPROVAZIONE DDL CONVERSIONE – 23/07/2024

Il 23 luglio scorso il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71 - d.l. Sport e Scuola – che nell'ambito sportivo interviene sulla disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi e con l'istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche nonché, su alcuni rilevanti aspetti connessi alla disciplina del lavoro e del volontariato sportivo.

#### **Rimborso forfettario ai volontari**

L'aspetto di maggiore rilievo è senza dubbio la reintroduzione dei rimborsi forfettari per le spese sostenute dai volontari, anche nel proprio comune di residenza, nel limite di **400 euro mensili in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, Coni, Cip e Sport e Salute**.

Si ricorda che tali erogazioni sono possibili a condizione che sia adottata una preventiva delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso e richiedono poi che i percettori con relativi importi corrisposti dovranno essere comunicati tramite RAS **entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario** a cura del sodalizio o ente erogate.

Il testo dell'art. 3 aggiornato dalla legge di conversione è sul punto più preciso, andando a specificare che **le deliberazioni per individuare le spese e le attività sono di competenza degli enti affilianti** (FSN, DSA, EPS), Coni, Cip e Sport e Salute (e **non quindi della singola asd/ssd** che partecipa all'evento, **come invece era previsto in relazione alla previgente modalità di rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili**). Viene poi precisato che **gli adempimenti sono a carico del soggetto che eroga il rimborso forfettario**.

In sintesi dunque è possibile riconoscere rimborsi forfettari ai volontari:

per spese sostenute anche all'interno del proprio comune di residenza;

nel limite complessivo di 400 euro mensili;

in occasione di manifestazione ed eventi sportivi riconosciuti;

**a condizione che gli enti affilianti o il Coni, Cip, Sport e Salute abbiano deliberato sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali sono ammessi i predetti rimborsi;**



con obbligo di comunicare nominativi e importi corrisposti a ciascun volontario da parte degli enti eroganti (asd/ssd, federazioni, enti, Coni, Sport e Salute) su apposita sezione del RAS entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tali rimborsi **non concorrono alla formazione del reddito** ma, a differenza dei meri rimborsi spese, **concorrono al superamento dei limiti di franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui**, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali e costituiscono base imponibile **previdenziale** al relativo superamento.

### **Semplificazioni per i pubblici dipendenti**

Anche la previsione che consente ai dipendenti pubblici di svolgere attività di lavoro sportivo sino a 5.000 euro, senza necessità di autorizzazione ma previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza non subisce modifiche di rilievo salva la precisazione che l'importo della soglia è complessivo (e quindi non riferito al singolo incarico ma a tutte le somme che il dipendente pubblico percepisce a titolo di lavoro sportivo). Ricordiamo che la modifica – già pienamente applicabile e in vigore fin dal 1° giugno – interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001 introducendo il lavoro sportivo marginale tra le deroghe generali per gli incarichi extraprofessionali retribuiti.

Viene inoltre integralmente confermata la semplificazione relativa all'obbligo di comunicazione degli importi erogati al pubblico dipendente (per le prestazioni di lavoro oltre soglia che rimangono assoggettate al regime dell'autorizzazione per silenzio assenso come prevista dall'art. 25 co. 6 e dal d.m. 10.11.2023): in deroga alle previsioni generali dell'art. 53 co. 11 D.lgs. 165/2001, possono essere effettuate **entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento**, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del rapporto se intervenuta precedentemente.

### **Il lavoro sportivo occasionale “torna” tra i redditi diversi**

Risulta infine confermata anche l'abrogazione dell'art. 53 co. 2 T.U.I.R.: tale disposizione aveva inserito tra i redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni lavorative, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa e poteva avvalorare quindi l'ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o di un lavoro sportivo atipico. Le ragioni di tale sarebbero legate alla necessità di determinare la corretta modalità di calcolo del reddito per mancato coordinamento formale con il successivo articolo 54 dello stesso TUIR. A seguito della soppressione della norma i redditi derivanti dalle prestazioni sportive di lavoro autonomo, se conseguiti nell'esercizio di attività senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa (fiscalmente assimilate ai redditi da lavoro dipendente), sono fiscalmente inquadrati come:

- 1) “abituale”, rientrando nell'ordinario reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo articolo 54, commi da 1 a 6-bis;
- 2) “occasionale”, e come tali riconducibili ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo articolo 71, comma 2.

Ne consegue che al reddito da lavoro sportivo autonomo occasionale – ferma restando la soglia di esenzione contributiva fino a 5.000 euro – va applicata l'ordinaria ritenuta fiscale del 20% e non l'agevolazione prevista dall'art. 36 del D.lgs. 36/21 per il lavoro sportivo?



**FCI**  
COMITATO  
REGIONALE  
MARCHE

Stadio Del Conero Curva Nord – Strada Prov. Cameranense – 60029 Varano

(AN)

Tel. 071 6622354

E-mail: [marche@federciclismo.it](mailto:marche@federciclismo.it)

PEC: [marche.federciclismo@k-postacertificata.it](mailto:marche.federciclismo@k-postacertificata.it)

La questione sulla configurabilità del lavoro sportivo autonomo occasionale rimane purtroppo ancora aperta e si auspicano chiarimenti e precisazioni al riguardo, come preannunciato dal Ministro dello Sport.

**PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI – GARA UDINE SUBIT  
MEMORIAL VINICIO MORETTI – 04/08/2024**

Si trasmette, in allegato, la convocazione della rappresentativa regionale per la partecipazione alla gara Udine Subit Memorial Vinicio Moretti del 04/08/2024.

Il Presidente

f.to (Lino Secchi)

 **Hair Services** s.r.l.  
Sede Leg.: C.da Campiglione, 20  
Tel. 0734 628931  
Stabilimento: Via Malintoppi, 26  
63900 FERMO  
Tel. e Fax 0734 605189

Agente di Commercio  
**PIERONI MAURO**  
Via San Quirico, 65/D  
63823 LAPEDONA (FM)